



**Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
Sicilia 2014-2022**



Gal Etna

BANDO PUBBLICO MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

Misura/Sottomisura/Operazione di riferimento PSR Sicilia

MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE

**Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole**

**Operazione 6.4.c Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei
settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica PSR
SICILIA 2014/2022**

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): “ITACA”

**AZIONE PAL 1.1.3– “Sostegno ad investimenti per il completamento della
filiera in ambito extra-agricolo”**

**Ambito Tematico 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)”**

2^a Edizione

Sommario

Premessa.....	3
Art. 1 - Dotazione finanziaria	6
Art. 2 - Obiettivi.....	6
Art. 3 - Beneficiari	7
Art. 4 - Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità.....	8
Art. 5 - Complementarietà con altri strumenti finanziari europei	9
Art. 6 - Interventi ammissibili.....	10
Art. 7 - Spese ammissibili	10
Art. 8 - Interventi e spese non ammissibili	12
Art. 9 - Localizzazione.....	13
Art. 10 - Criteri di selezione e priorità	13
Art. 11 - Intensità di aiuto e massimali di spesa	17
Art. 12 - Impegni ed obblighi del beneficiario.....	18
Art. 13 -Modalità di attivazione e accesso all'azione	20
Art. 14 -Domanda di sostegno	20
Art. 15 -Documentazione	23
Art. 16 -Procedimento amministrativo.....	26
Art. 17 -Ricevibilità	26
Art. 18 -Ammissibilità e valutazione	26
Art. 19 -Formulazione delle graduatorie	27
Art. 20 - Provvedimenti di concessione del sostegno	27
Art. 21 - Tempi di esecuzione	28
Art. 22 - Varianti	28
Art. 23 - Proroghe	29
Art. 24 - Domanda di pagamento.....	29
Art. 25 - Anticipo.....	29
Art. 26 - Stato di avanzamento lavori (SAL)	30
Art. 27 - Saldo.....	31
Art. 28 - Modalità di presentazione domanda di pagamento	33
Art. 29 - Ricorsi	34
Art. 30 - Controlli e sanzioni	34
Art. 31 - Disposizioni finali	35
Art. 32 - Trattamento dei dati personali	35

Premessa

La Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” è attuata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con Decisione C (2016) 8969 final del 20/12/2016, C (2017) che ne approva la versione 2.1, adottato dalla Giunta regionale di governo con delibera n.60 del 15/02/2017; modificato con Decisione di esecuzione CE (2017) n. 7946 final del 27/11/2017, che ne approva la versione 3.1; modificato con Decisione C (2018) 615 final del 30/01/2018, che ne approva la versione 4.0; modificato con Decisione C (2018) 8342 final del 3/12/2018, che ne approva la versione 5.0; modificato con Decisione C (2019) 9229 final del 16/12/2019, che ne approva la versione 7.0; modificato con Decisione di esecuzione C (2020) n. 49121 del 13/07/2020, che ne approva la versione 8.0; modificato con Decisione di esecuzione C (2020) 8655 del 1/12/2020 e in ultimo con Decisione C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che ha approvato il PSR Sicilia 2014/2020 ver 10.1, di cui ai Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1307/2013, n. 807/2014, n. 808/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Principali riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 del 08.12.2020 che ne ha prorogato il periodo di applicazione sino al 31.12.2023;
- Regolamento (UE) n. n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», modificato dal regolamento (UE) 2020/972 del 02.07.2020 che ne ha prorogato il periodo di applicazione sino al 31.12.2023;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, successivamente modificato con Decisione C (2016) n. 8969 del 20/12/2016, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017 modificato con Decisione di esecuzione CE (2017) n.7946 del 27/11/2017 che ne approva la versione 3.1, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 20/01/2018, che ne approva la versione 4.0, modificato con Decisione C (2018) n. 8342 del 03/12/2018 che ne approva la versione 5.0, ed infine modificato con Decisione C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020, Decisione di esecuzione C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che ne approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014/2020, Decisione di esecuzione C (2020) 8655 del 01/12/2020 che ne approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014/2020; Decisione di esecuzione C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che ne approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014/2022.

- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.
- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo RURALE non connesse alla superficie o agli animali” 2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D. D G. n. 2163 del 30.03.2016 e s.m.i..
- D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo;
- D.D.G. n. 2164 del 26.07.2017 con il quale sono state approvate le integrazioni alla graduatoria delle SSLTP di cui allegato A del D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura,
- DDG n. 371 del 07/03/2018 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stato approvato il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “ITACA” del GAL “Etna” per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario;
- Convenzione stipulata in data 18.05.2018 tra il GAL Etna e la Regione Siciliana, con la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local Development) nell'ambito del PSR Sicilia 2014-2020 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) “Itaca”;
- D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018, pubblicato nel S.O. n.1 della G.U.R.I. n.80 del 06/04/2018 relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/2013 e alle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari;
- D.D.G. n. 1757 del 24 luglio 2018 con il quale sono state approvate le Linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020;
- D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018 con il quale sono state approvate le “Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014-2020;
- D.D.G. n. 2098 del 17/09/2019 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stata approvata la versione 1.1 (Variante non sostanziale) del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Etna;
- Nota protocollo n. 41694 del 08/09/2020 da parte dell'Amministrazione (AdG) che informa sulle nuove procedure per la richiesta dei preventivi, inserite dall'O.P. AGEA per la gestione del confronto tra preventivi come metodo per verificare la ragionevolezza dei costi;
- D.D.G. n. 4487 del 18/12/2020 allegato “A” pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 in data 18/12/2020 con il quale sono state approvate le nuove Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD – parte FEASR;
- D.D.G. n. 671 del 11/02/2021 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stata approvata la versione 2.0 (Variante sostanziale) del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Etna;

- D.D.G. n. 2109 del 07/06/2021 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stata approvata la versione 2.1 (Variante non sostanziale) del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Etna;
- D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021 approvazione delle disposizioni attuative e procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – versione 2014/2022 di cui all'Allegato 1;
- D.D.G. n. 5295 del 27/12/2021, allegato "A" pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 in data 18/12/2020 con il quale sono state approvate le nuove Griglie di Riduzione ed Esclusione sui beneficiari del sostegno;
- Reg. UE 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022);
- D.D.G. n. 1723 del 26/04/2022 integrativo al D.D.G. 1304 del 05/04/2022, relativo all'assegnazione delle somme in transizione sul PSR Sicilia 2014-2022;
- D.D.G. n. 2844 del 08/07/2022 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stata approvata la versione 3.0 (Variante sostanziale) del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Etna.

La 2^a edizione del presente bando,, approvato con delibera del CdA del 19/09/2022, disciplina l'attuazione dell'**avviso pubblico** relativo agli interventi previsti nell'ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2022 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo "ITACA" azione 1.1.3 del PAL che attiva l'operazione 6.4 c *"Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell'innovazione tecnologica"* Ambito 1.

Art. 1 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad € **327.607,09** di spesa pubblica, di cui € 198.202,29 di quota FEASR.

Tale dotazione finanziaria è frutto della dotazione iniziale di euro 900.000,00, parzialmente impegnata con la prima edizione del bando per euro 794.682,01 e successivamente incrementata di ulteriori di €. 222.289,10 come da variante sostanziale approvata con D.D.G. 2844 del 08/07/2022.

Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive determinatesi mediante revoche, rinunce, tagli di spesa o rimodulazioni del PAL del GAL Etna nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente avviso, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento. Il GAL Etna si riserva la facoltà di riaprire il bando in successive finestre temporali sulla base delle risposte date dal territorio, solo dopo avere eventualmente esaurito l'elenco già costituito delle istanze ammesse ma non finanziate per carenza di fondi.

Art. 2 - Obiettivi

L'operazione 6.4.c incentiva interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro che la erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali.

Si intendono sostenere le attività rivolte al completamento di filiere locali e alla valorizzazione delle specificità culturali e enogastronomiche connesse alle produzioni agricole e alimentari di qualità.

Gli investimenti potranno quindi essere rivolti anche ad attività imprenditoriali di trasformazione e commercializzazione di produzioni agricole in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato. Per ciò che riguarda i servizi, si intende promuovere la diffusione di attività destinate ad incrementare il livello e la qualità di servizi innovativi inerenti le attività informatiche. Una particolare attenzione sarà rivolta ai servizi alla persona e alle iniziative portatrici di innovazioni. L'operazione assume un ruolo centrale nell'ambito degli interventi volti a contrastare lo spopolamento dei territori rurali e le iniziative favoriranno infatti la creazione di nuovi posti di lavoro, il consolidamento dell'occupazione (favorendo anche l'ingresso di donne e giovani nel mercato del lavoro) e il mantenimento della popolazione rurale attiva.

L'operazione 6.4.c, attraverso l'azione 1.1.3, rientra nell'ambito tematico 1 del PAL del GAL Etna – “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)”. Con tale operazione si vogliono perseguire i seguenti **obiettivi specifici**:

- Incentivare la creazione, l'avvio e lo sviluppo di attività imprenditoriali agricole ed extragricole, in particolare il rinnovo generazionale.
- Favorire l'integrazione nelle filiere, il livello di concentrazione dell'offerta, le innovazioni organizzative e di processo, per favorire l'accesso ai mercati e l'internazionalizzazione delle produzioni di qualità, con particolare riferimento al biologico.
- Migliorare le infrastrutture, lo sviluppo di sistemi produttivi (artigianato, servizi, TIC), anche attraverso strategie di sviluppo locale, per favorire la permanenza della popolazione attiva sul territorio.

L'operazione 6.4 contribuisce direttamente alle Focus Area 6a “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e la creazione di posti di lavoro”, 6b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” e 3a. “Migliorare la competitività dei produttori primari per integrarli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i sistemi di qualità, il valore aggiunto dei prodotti agricoli, la promozione nei mercati locali, nelle filiere corte, nei gruppi di produttori e nelle organizzazioni interprofessionali”.

Essa risponde inoltre alle necessità espresse dal fabbisogno F04 - “Incentivare la creazione, l'avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in particolare per giovani e donne”.

L'operazione inoltre contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'innovazione, attraverso la promozione di servizi alle imprese e alle persone. L'azione contribuisce in maniera diretta al raggiungimento **dell'indicatore di risultato** target T21 “Percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale” e T23 “Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati Leader”.

Obiettivi operativi

Sostenere la realizzazione di n. 12 progetti di impresa (tra la prima e la seconda edizione del bando) finalizzati alla realizzazione di attività non agricole nelle zone rurali (agroalimentari, artigianali e manifatturiere), mediante un contributo in conto capitale pari al 75%.

Art. 3 - Beneficiari

I beneficiari della operazione sono:

- gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività attraverso l'avvio di attività extra-agricola;

- le microimprese e le piccole imprese.

Gli imprenditori agricoli singoli o associati sono definiti ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile. I coadiuvanti sono definiti nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali" del PSR Sicilia 2014/2020, di cui all'Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016. I coadiuvanti familiari, pur non rivestendo la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, devono risultare stabilmente dediti alla attività agricola nella azienda di cui è titolare un familiare al momento della presentazione della domanda di sostegno, ed essere iscritti come tali negli elenchi previdenziali.¹

Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli) ai sensi dell'art. 1 par. 2 dello stesso regolamento andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario ed un sistema di controlli interno relativamente all'accesso ad altri strumenti finanziari per le medesime attività e/o investimenti.

Il GAL adotterà le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione delle azioni. In particolare, si terrà conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione delle attività.

Art. 4 - Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano:

- la costituzione del fascicolo aziendale, anche anagrafico;
- la presentazione di un piano di sviluppo aziendale;
- l'iscrizione alla camera di commercio.

La sede operativa dell'operazione proposta deve essere localizzata esclusivamente nelle zone rurali D del PSR Sicilia 2014/2022, all'interno di uno dei comuni del GAL Etna.

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.lgs 99/2004 e del D. M. 162 del 12/01/2015 i beneficiari hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30 aprile 2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni. Possono pertanto accedere i soggetti beneficiari che abbiano regolarmente costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale presso soggetti abilitati CAA, previa sottoscrizione di un mandato, o presso l'Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma.

1

È considerato Coadiuvante familiare una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale (ad esclusione dei lavoratori agricoli), che prestano opera manuale o intellettuale all'interno di un'impresa familiare e sono assoggettati ad obbligo assicurativo. Per essere considerati coadiutori familiari dell'impresa, i familiari devono partecipare all'attività della stessa in modo continuativo e prevalente. I coadiutori familiari del titolare/imprenditore con i quali è possibile costruire un'impresa familiare sono: il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.

Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.

I beneficiari di cui sopra hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche.

Il piano di sviluppo aziendale, conforme al programma predisposto dall'Amministrazione, dovrà dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto e riportare almeno:

- la situazione economica e finanziaria di partenza della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;
- le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività della micro o piccola impresa;
- la descrizione delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o della micro o piccola impresa, quali gli investimenti, incluso un piano di finanziamento, la formazione e la consulenza;
- i prodotti e/o servizi proposti dal richiedente nonché una valutazione degli sbocchi di mercato.

Per la definizione di micro impresa e piccola impresa si dovrà fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e s.m.i.

Requisiti del progetto

E' condizione obbligatoria, ai fini dell'ammissibilità della domanda, la presentazione del progetto almeno definitivo, corredato di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni previste dalle normative vigenti.

In caso di ammissibilità la cantierabilità deve essere presentata e dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito del GAL, a condizione che la domanda rientri tra quelle finanziabili con la dotazione disponibile nel bando.

Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell'iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando.

In ogni caso, alla domanda di sostegno deve essere allegata, ove pertinente, copia della richiesta di parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la registrazione al protocollo dell'Ente competente.

Al di sotto della soglia minima di € 30.000,00 l'iniziativa progettuale non può essere considerata ammissibile.

Il punteggio minimo per l'ammissibilità è di punti 30.

Art. 5 - Complementarietà con altri strumenti finanziari europei

Il PSR risulta fortemente coerente e complementare con taluni obiettivi specifici dei PO FESR e FSE, contribuendo alla riduzione del divario territoriale tra aree rurali e aree urbane, alla coesione sociale e alla ripresa dell'economia regionale.

Qualora l'operazione sia abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione Europea diversi dal FEASR sullo stesso territorio, la complementarietà e la coerenza fra i Fondi, al fine di evitare ogni sovraccopertura, è assicurata dall'Accordo di Partenariato che individua in modo puntuale gli obiettivi e i risultati attesi dalle politiche dei diversi Fondi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi tematici enunciati nell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013, come meglio chiarito nel capitolo 14, par. 1, del PSR SICILIA 2014/2020.

L'azione è multiambito e multisettoriale e si integra prioritariamente con l'azione 1.1.2 della SSLTP (sottomisura 6.2 del PSR Sicilia) in quanto funzionali ad accrescere le competenze del capitale umano orientate alla creazione di nuove attività. La qualificazione e l'aggiornamento delle professionalità imprenditoriali riguarderà, infatti, tra l'altro la crescita di capacità, abilità e comportamenti manageriali e relazionali, indispensabili per svolgere attività di impresa in cooperazione, attività dimostrative e scambi interaziendali.

In tale contesto l'azione risulta complementare anche con l'azione 1.1.4 della SSLTP (sottomisura 16.3 del PSR Sicilia) all'interno della quale le start up possono trovare spazi di aggregazione, nonché con l'azione 9 della SSLTP (relativa alla misura 1.3.2 del PO FESR Sicilia) che focalizza l'attenzione sulle PMI per il rafforzamento del tessuto produttivo ed economico dell'area.

Art. 6 - Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili, diretti alle imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, dei servizi e dell'innovazione tecnologica devono tendenzialmente intercettare le problematiche tipiche delle aree rurali, territori in cui risulta particolarmente significativa la vocazionalità agricola, agro-alimentare ed ambientale.

L'operazione intende sostenere investimenti per:

- la valorizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell'Allegato I del Trattato.

Tra gli interventi ammissibili in tali contesti, finalizzati alla valorizzazione delle risorse legate al territorio, e caratterizzati da principi quali sostenibilità energetica, ambientale, innovazione tecnologica e servizi dedicati alla persona, possono essere compresi:

- ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente necessari allo svolgimento esclusivo delle attività previste per le imprese extra-agricole;
- interventi per la realizzazione e valorizzazione di prodotti artigianali ed industriali non compresi nell'Allegato I del Trattato e di punti vendita;
- interventi per la fornitura di servizi innovativi inerenti le attività informatiche e le tecnologie di informazione e comunicazione a supporto della popolazione e delle imprese sul territorio.

Art. 7 - Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute, che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Quest'ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione con specifico riferimento ai prezziari regionali per :

- opere con prezzi unitari desunti dal vigente prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura e nel settore forestale, Decreto 20/2/15 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 del 25/02/2015 e comunque quello vigente al momento della pubblicazione del bando);
- opere non contemplate nel prezzario agricoltura, con prezzi unitari desunti dai prezziari regionali vigenti, con una decurtazione del 10% (Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022, approvato con Decreto n.17/Gab. del 29.06.2022 e comunque quello vigente al momento della pubblicazione del bando);
- tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezziari di riferimento, con prezzi unitari desunti da specifiche analisi prezzi, corredati da tabelle provinciali per la manodopera, listini

- ufficiali dei prezzi elementari (allegati al Prezzario unico regionale di cui al punto precedente). A riguardo, il GAL si riserva di valutare la congruità dei costi previsti;
- acquisizione di beni materiali (compresi hardware e software, attrezzature e macchinari), non compresi nelle voci dei prezzari di riferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" – Versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021 e s.m.i;
 - spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell'Allegato III parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n.808/2014 e s.m.i.

Inoltre sono ammissibili le seguenti spese generali, che possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, e così distinte:

1) onorari di professionisti e/o consulenti, per:

- studi di fattibilità;
- valutazioni di incidenza e di impatto ambientale (ove pertinente);
- stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di sostegno;
- direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
- predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione delle domande di pagamento anticipo, SAL e saldo, nonché della domanda di sostegno;
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs n. 494 del 14/08/1996 e ss.mm.ii., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro.

Per le spese relative alle sopra elencate attività, per le quali non è prevista l'applicazione del codice degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e ss.mm.ii.. La parcella, relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o consulente, immediatamente riconducibile all'intervento oggetto di finanziamento, dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Nella parcella dovrà essere riportata la seguente dicitura "la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n.140 del 20/07/2012 e s.m.i.". Tuttavia l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel Prezzario Regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015, ovvero:

- a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti;
- b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;
- c) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti sia laureati che non laureati;
- d) max 1% per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui al d.lgs. n. 494/1996 e s.m.i.;

Le spese relative ai punti a, b, non sono cumulabili.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1 dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

2) altre spese:

- spese per consulenze finanziarie;
- spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente dedicato esclusivamente ai movimenti finanziari dell'azione PAL 1.1.3 in attuazione della operazione 6.4c del PSR Sicilia 2014/2022, intestato al beneficiario, con esclusione degli interessi passivi;
- spese per garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
- spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.) in conformità a quanto riportato nell'Allegato III parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i.

In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o al listino dei prezzi di mercato "realistico" o alla valutazione del tecnico effettuata sulla scorta di una accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze, delle spese relative al conto corrente e delle spese relative alle parcelle notarili.

Le spese ammissibili potranno essere riconosciute, se effettuate con pagamenti rientranti nelle modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022" di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli interventi e le spese per:

- le opere e gli acquisti realizzati prima della presentazione dell'istanza di finanziamento, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda sostenute entro i 12 mesi antecedenti;
- acquisto di terreni e beni immobili;
- investimenti immateriali;
- realizzazione di nuove costruzioni e/o completamento di immobili in corso di costruzione e definizione (categoria catastale F3 – F4);
 - opere edili in economia;
 - costi per le certificazioni;
 - opere di manutenzione ordinaria;
- acquisto di veicoli, tranne che siano strettamente necessari con l'attività finanziabile con l'operazione;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di materiali e/o attrezzature usati; non è ammissibile l'acquisto di attrezzature di seconda mano nonché quanto previsto e alle condizioni sancite all'art. 13 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione;
- I.V.A., se è recuperabile, imposte, tasse e oneri e interessi passivi;
- investimenti per le produzioni agricole;
- opere non destinate alle attività extra-agricole e quanto non strettamente legato con

l'investimento proposto.

Art. 9 - Localizzazione

Gli interventi dovranno essere localizzati nel territorio del GAL Etna e precisamente nei Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna, Santa Maria di Licodia, interamente ricadenti in zone rurali “D”, così come individuate dal PSR Sicilia 2014-2022.

In nessun caso saranno finanziati interventi nelle parti di azienda ricadenti al di fuori di dette aree.

Art. 10 - Criteri di selezione e priorità

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dal GAL, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, lett b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 che assegna ai GAL il compito di “elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta”.

La selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione dell'1 marzo 2016 e con le procedure scritte nn. 1, 3 e 4 del 2016) e dei Criteri di selezione aggiuntivi proposti dal GAL, con nota di approvazione n. 17646 del 15/04/2019 da parte dell'Autorità di gestione (AdG).

Per la predisposizione della graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali.

Le tabelle riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda. Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi; l'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato.

Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comportino un'alterazione della stessa.

Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione - riferimento interventi regionali			
Riferimento ai principi dei criteri di selezione	Descrizione criterio	Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
Creazione di posti di lavoro (max 13 punti)	Capacità del Piano aziendale di generare occupazione (numero di unità lavorative assorbibili a complemento		Piano aziendale

	dell' intervento): · n. 1 unità lavorativa: · n. 2 unità lavorative: · da n. 3 unità lavorative:	3 6 13	
Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione) (max 8 punti)	Rispondenza ai criteri di sostenibilità energetica, ambientale degli interventi <u>Percentuale di risparmio:</u> · Risparmio idrico, anche mediante limitatori di flusso per rubinetti, riutilizzo di acque meteoriche, impianti di fitodepurazione acque nere: ≥ 20% Punti 0,5 ≥ 40% Ulteriori Punti 1,5 • Risparmio energetico, anche mediante impianti di condizionamento ad elevata efficienza energetica: ≥ 20% Punti 0,5 ≥ 40% Ulteriori Punti 1,5 · Riduzione emissioni in atmosfera anche mediante caldaie ad alto rendimento: ≥ 20% Punti 0,5 ≥ 40% Ulteriori Punti 1,5 <u>Percentuale di spesa:</u> · Investimenti finalizzati al miglioramento paesaggistico, mediante utilizzo di elementi vegetali con funzione di schermatura, opere di mimetizzazione: ≥ 20% Punti 0,5 ≥ 40% Ulteriori Punti 1,5 Per ciascuno dei criteri di sostenibilità vengono assegnati massimo 2 punti.	0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5	Relazione tecnica, computo metrico estimativo, allegato tecnico a supporto del possesso dei requisiti richiesti rispetto alla situazione aziendale ex ante.
Localizzazione territoriale dell'intervento con particolare riferimento alle aree con problemi complessivi di sviluppo (Max 2 punti)	Localizzazione dell'intervento in area "D"	2	Piano aziendale

Introduzione di prodotti e servizi innovativi, con particolare riferimento alle TIC (max 14 punti)	Introduzione di prodotti e/o servizi innovativi che per caratteristiche peculiari esistono sul mercato da meno di 3 anni	1	Piano aziendale e Relazione tecnica contenente specifica analisi di mercato
	Imprese che adottino le TIC ovvero imprese destinate alla erogazione di servizi TIC, anche mediante l'attivazione di servizi e-commerce, utilizzo di nuovi strumenti digitali, adozione di forme di produzione on line (percentuale di spesa in TIC sul totale della spesa prevista, che garantisca servizi tecnologici di qualità ed adeguatamente focalizzati, quali portali web plurilingua interattivi con l'utente ed area intranet dedicata, software gestionali, anche di prenotazione on-line, in grado di migliorare le performance aziendali)		Relazione tecnica di confronto tra lo stato ante e post investimento- che evidenzi il miglioramento delle performance collegate alla adozione di Tecnologie di Informazione e Comunicazione. Esse devono essere in grado di incidere realmente attraverso la leva della innovatività sul processo di crescita aziendale, favorendo multimedialità e digitalizzazione delle informazioni per network dedicati. Computo metrico estimativo – Idonea documentazione comprovante l'innovazione
	> 5% ≤ 10%	4	
	> 10% ≤ 15%	5	
	> 15% ≤ 20%	6	
Servizi strategici e innovativi proposti per il territorio:	> 20% ≤ 25%	7	
	> 25%	8	
	Servizi strategici e innovativi proposti per il territorio:		Piano aziendale ed Allegato tecnico a supporto della gamma dei servizi strategici proposti che preveda un'analisi territoriale locale dei servizi maggiormente necessari e degli obiettivi che con la loro proposizione si intendono realmente raggiungere.
	• corsi (cucina territoriale, ceramica locale, pittura)	1	
	• servizi multimediali	1	
Iniziative riguardanti i servizi alla persona (max 10 punti)	• servizi culturali e sulla civiltà rurale	1	
	• fruizione territoriale e valorizzazione di tradizioni e prodotti tipici	1	
	• servizi ludico-ricreativi	1	
	Iniziative riguardanti servizi alla persona		
	• servizi rivolti ai diversamente abili;	5	
	• servizi rivolti alla terza età;	3	
	• servizi rivolti all'infanzia e/o giovani	2	Piano aziendale

Tipologia di proponente (giovani e donne) (max 15 punti)	Età del conduttore fino a 40 anni o, in caso di società di capitali, maggioranza del capitale sociale detenuto da giovani con età fino a 40 anni (requisito in possesso al momento della presentazione della domanda)	6	Documento di riconoscimento. Nel caso di imprenditori associati elenco dei soci aggiornato all'atto della presentazione della domanda.
	Titolare donna o, in caso di società di capitale, maggioranza del capitale sociale detenuto da donne (requisito in possesso al momento della presentazione della domanda).	4	Documento di riconoscimento. Nel caso di imprenditori associati elenco dei soci aggiornato all'atto della presentazione della domanda.
	Capacità/esperienza del beneficiario (coerenza curriculum con attività attinente al progetto): • Laurea di 3 anni • Laurea di 5 anni/Laurea magistrale (*) • Corso di formazione per tematica pertinente al progetto. (*) (*) Punteggi cumulabili	2 4 1	Curriculum, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei titoli posseduti, attestazioni o documentazione probante pertinenti al progetto
	Eventuali priorità da attribuire in caso di ex aequo	Soggetti che gestiscono beni confiscati (L.R. 15 20.11.2008 art.79)	Documentazione specifica rilasciata dalla Prefettura
Totale punteggio criteri regionali		62	
Criteri di selezione - specifici CLLD			
Tipologia intervento (max 14 punti)	- interventi per la realizzazione di prodotti artigianali ed industriali del territorio non compresi nell'Allegato I del Trattato e di punti vendita;	14	Piano aziendale
	- interventi per la fornitura di servizi innovativi inerenti le attività informatiche e le tecnologie di informazione e comunicazione a supporto della popolazione e delle imprese sul territorio.	6	
Creazione di filiera (Max 12 punti)	Convenzioni con imprese produttrici del territorio del GAL Etna per l'utilizzo di prodotti (BIO, DOC IGP DOP) (3 punti per ogni convenzione con un max di 4 convenzioni)	12	Piano aziendale- Convenzioni allegate
Collegamento con la sottomisura 6.2 – Ambito tematico 1 Sviluppo di Filiera	Interventi proposti da imprese che partecipano al Bando GAL della sottomisura 6.2 – Ambito tematico 1 Sviluppo delle Filiera	12	Verbale da cui si evince l'ammissibilità della domanda di sostegno al Bando GAL della

(Max 12 punti)			sottomisura 6.2 – Ambito tematico 1 Sviluppo delle Filiere
Totale punteggio criteri specifici CLLD	38		
Totale punteggio Complessivo	100		

Punteggio minimo di ammissibilità: 30 punti.

In caso di parità di punteggio, fatta salva la priorità per soggetti che gestiscono beni confiscati, sarà data priorità all’iniziativa presentata secondo l’ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine dovrà essere allegata, alla documentazione cartacea, la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica.

Art. 11 - Intensità di aiuto e massimali di spesa

L’importo massimo totale ammissibile, comprensivo della quota del beneficiario, per qualunque tipologia progettuale è pari a € 100.000,00.

Il sostegno (finanziamento pubblico) previsto in tutta l’operazione è concesso con un’intensità di aiuto del **75% dell’importo massimo ammissibile**.

Gli aiuti saranno erogati in conto capitale, con le modalità indicate nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022” di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

L’importo degli aiuti concessi non potrà superare i 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa unica, così come definita all’art. 2 par. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Gli aiuti “de minimis” concessi a norma del reg. (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma degli altri regolamenti (UE) “de minimis” n. 1408/2013 e n. 717/2014 a condizione che non superino il massimale di 200.000 EUR per impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione; inoltre gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione secondo lo schema allegato predisposto dal GAL. In ogni caso si rimanda a quanto previsto al par. 8 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022” di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ai sensi dell'art. 1 par. 2 dello stesso regolamento, andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

L'importo minimo dell'iniziativa progettuale è pari ad € 30.000,00.

Sono stabiliti i seguenti limiti di spesa massima ammissibile, per tipologia d'investimento:

- interventi sul patrimonio edilizio: euro 520,00 per ogni mc di fabbricato interessato all'intervento, compresi l'installazione e il ripristino d'impianti termici e telefonici;

Art. 12 - Impegni ed obblighi del beneficiario

In riferimento agli impegni ed alle conseguenze per il loro mancato rispetto parziale o totale, si precisa che gli stessi sono presenti nel D.D.G. n. 3350 del 05/12/2018 pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 con cui sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione relative alla OPERAZIONE 6.4.c "Interventi per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settore commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica".

Per tali aspetti si rimanda anche alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022" di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Tra i punti che rivestono particolare importanza si citano, tra gli altri, i seguenti:

5.5 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex-post)

5.6 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario

5.9 Recesso - Rinuncia dagli impegni

5.11 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Inoltre, il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- assenza di doppio finanziamento;
- mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato l'attribuzione del punteggio, sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la revoca del finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore;
- non apportare modifiche sostanziali all'investimento realizzato;
- i lavori e le opere realizzate con l'iniziativa progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere funzionali e funzionanti allo scopo per i quali sono stati finanziati per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, pena la revoca del finanziamento; il relativo atto di vincolo registrato, dovrà essere prodotto prima della liquidazione finale e trascritto, per i beni immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- realizzare gli investimenti nei tempi indicati fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- utilizzare beni acquisiti esclusivamente per le finalità previste dall'operazione;

- produrre al Gal entro otto mesi dalla data dell'accertamento finale dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o lavori, idonea documentazione attestante l'avvio della attività extra-agricola;
- informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica nel rispetto della normativa e delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma;
- aprire e mantenere di un conto corrente bancario dedicato ai movimenti finanziari dell'operazione 6.4c del PSR Sicilia 2014/2022, intestato al beneficiario;
- tutti gli interventi sono soggetti a non alienabilità e vincolo di destinazione di 5 anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 71; il GAL dispone che i beneficiari hanno l'obbligo di comunicare annualmente entro il 31 gennaio la permanenza ed il rispetto dei vincoli di destinazione;
- comunicare agli Uffici competenti del GAL eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento nel periodo dell'impegno;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in loco da parte soggetti incaricati al controllo;
- trasmettere per l'intera durata del cronoprogramma del progetto, con cadenza trimestralmente, i dati riguardanti il monitoraggio fisico ed economico;
- non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non siano identificabili come "imprese in difficoltà" secondo la normativa comunitaria. Per la definizione di impresa in difficoltà si applicano i criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01).

In particolare, il punto 20, lettere a), b) e c), della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) dispone che un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio - GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto (se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione) a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (ed a tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della

direttiva 2013/34/UE), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Il rispetto del suddetto requisito sarà oggetto di apposita auto-dichiarazione da parte del rappresentante legale dell'impresa nel modulo di presentazione della domanda per la concessione del contributo.

Nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla norma, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Art. 13 -Modalità di attivazione e accesso all'azione

L'operazione 6.4c è attivata tramite procedura valutativa che si svolgerà in un'unica fase di presentazione delle domande di sostegno secondo quanto previsto dal bando pubblico che verrà pubblicato nel sito del GAL – <https://www.galetna.it> e nel sito <https://www.psr-sicilia.it/psr-sicilia-2014-2020/>.

Il GAL trasmetterà ai comuni soci, a mezzo PEC, il presente bando con richiesta di pubblicazione agli albi pretori e/o nel sito istituzionale del Comune.

Il Gal, successivamente, pubblicherà un avviso contenente i termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno. Tale avviso sarà parte integrante dello stesso bando.

Art. 14 -Domanda di sostegno

Modalità di presentazione

Per l'adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita domanda di sostegno on-line e cartacea, con le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022" di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto per la presentazione della domanda di sostegno si dovrà utilizzare il modello predisposto dall'amministrazione di concerto con l'Organismo Pagatore e reso disponibile tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e/o sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente ad accedere ai regimi di aiuto attivati con le misure del PSR. Il modello di domanda dovrà essere corredato della modulistica integrativa, degli allegati tecnici specificati nei bandi pubblici attuativi delle singole Misure del PSR e della scheda di validazione del fascicolo aggiornata all'ultima validazione.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite il portale SIAN e solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale.

La domanda di sostegno deve:

- essere formulata in modo organico e funzionale, la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista amministrativo tecnico, economico e finanziario e corrispondere a quella prevista dal bando o dalle Disposizioni Attuative.
- riportare l'ammontare della spesa richiesta dal beneficiario, che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento a un progetto, o iniziativa, per il quale il soggetto richiedente non abbia, per lo stesso progetto, in passato già ricevuto contributi ai sensi del Programma stesso o di altre norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda.
- far riferimento ad un'unica procedura di selezione bando e/o a un unico soggetto o azienda agricola, intesa come Unità tecnico economica.

La documentazione indicata al successivo Art. 16 come essenziale per l'espletamento della fase istruttoria deve essere presentata unitamente alla domanda di sostegno, pena la mancata ricevibilità della domanda. I requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione delle domande. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati riportati nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, comprese eventuali variazioni della consistenza aziendale per le quali dovrà procedere all'aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale.

Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano tra la data di presentazione telematica della domanda e la conclusione della fase di valutazione, non saranno tenuti in considerazione ai fini della attribuzione del punteggio in incremento, mentre, ove ne ricorrano le condizioni, potranno determinare una sua diminuzione.

La domanda di sostegno dovrà essere imputata informaticamente a: GAL Etna.

Termini per la presentazione della domanda di sostegno

Il presente bando pubblico prevede una procedura c.d. a "bando aperto" che consente la possibilità di presentare domande di sostegno nel periodo temporale descritto all'art. 13.

Dopo il termine ultimo, si procederà alla conclusione dei procedimenti istruttori per la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di sostegno pervenute nello stesso periodo. Al termine sarà predisposta la graduatoria di merito, sulla base dei criteri di selezione e dei relativi punteggi definiti nel presente bando, ed individuate le operazioni da finanziare.

Nel caso di interruzione dei termini per la raccolta delle domande verrà data formale comunicazione precedentemente alla scadenza fissata, con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito www.galetna.it.

La domanda va presentata, inderogabilmente entro i termini previsti dal presente bando, telematicamente per il tramite dei soggetti abilitati CAA, Professionisti iscritti ad Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione a cui il beneficiario ha conferito espressa delega per la presentazione della domanda), utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN.

Per data di presentazione si intende la data in cui avviene il "rilascio" informatico della domanda.

Ove, per motivi non imputabili al beneficiario e/o al soggetto delegato alla compilazione della domanda (CAA, Professionisti), la domanda venisse presentata oltre i termini, la stessa potrà essere accolta con ritardo consentito esclusivamente se le cause sono attribuibili ad un malfunzionamento del sistema informativo SIAN, opportunamente e puntualmente documentate e segnalate a mezzo mail o PEC alla struttura di supporto dell'Autorità di Gestione ed all'ufficio competente a ricevere

la domanda, entro i termini di scadenza previsti dal bando. Non potranno in nessun caso essere accolte segnalazioni generiche di malfunzionamento del sistema informativo.

La stessa domanda telematica, presentata sul portale SIAN di AGEA, debitamente firmata, con firma autenticata secondo la normativa vigente, dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, deve essere presentata, unitamente ad una copia della stessa, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in formato elettronico, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, al: **GAL "Etna" – Via Vittorio Emanuele n. 124/B, 95033 Biancavilla (CT).**

Qualora la data di scadenza del bando ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene postposta al giorno lavorativo successivo la predetta data. Le domande non saranno accettate se presentate in ritardo rispetto al termine fissato.

Nella parte esterna della busta, oltre agli estremi del richiedente (almeno denominazione, sede e domicilio fiscale) dovrà essere riportata la seguente dicitura: *PSR Sicilia 2014-2022 – Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4 c " Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio – artigianale – turistico – servizi - innovazione tecnologica – Ambito 1" – 2^ Edizione.*

La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca e progressiva. Nel caso in cui l'Ufficio di protocollo sia impossibilitato ad attribuire il numero di protocollo al momento della presentazione della domanda, dovrà apporre un timbro che attesti la data di ricezione e nell'ultimo giorno utile anche l'ora di ricezione (valida per il rispetto dei termini di legge) il numero di protocollo sarà assegnato con numerazione univoca e progressiva e sarà tenuto protocollare la domanda nel più breve tempo possibile. Nel caso di invio tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, l'Ufficio di protocollo apporrà un timbro che attesti la data di ricezione e sarà tenuto a protocollare la domanda nel più breve tempo possibile.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà di individuare univocamente l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di sostegno presentata oltre i termini previsti verrà ritenuta irricevibile e il GAL darà apposita comunicazione alla ditta interessata, mediante pubblicazione sul sito web del GAL degli elenchi delle domande irricevibili, come descritto nei paragrafi successivi.

Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, quelle non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e quelle mancanti della documentazione richiesta.

Le domande di sostegno, ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal beneficiario a dimostrazione che l'errore commesso sia classificabile come "palese";
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati in ogni caso errori palesi:

- errata indicazione del CUAA;

- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale;
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del Beneficiario mediante domanda di correttiva, che deve essere presentata prima della comunicazione relativa alla formulazione ed approvazione dell'elenco provvisorio.

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Versione 2014/2022”* di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 -Documentazione

Documentazione essenziale

Il progetto presentato deve essere almeno definitivo, la cantierabilità deve essere dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, a condizione che la domanda sia finanziabile in relazione alle risorse disponibili (certezza del finanziamento).

Trascorso il predetto termine perentorio assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando. Qualora il richiedente del sostegno sia già in possesso di tutte le concessioni e/o autorizzazioni pertinenti, può comunque presentare il progetto.

Nei comuni dove è attivo il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) il provvedimento conclusivo emesso dal SUAP è ovviamente comprensivo delle autorizzazioni e nulla osta pertinenti al progetto, che dimostrano la cantierabilità dello stesso.

Alla domanda cartacea dovrà essere allegata la seguente documentazione pertinente in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme, pena l'esclusione dell'istanza:

- copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- elenco degli allegati alla domanda;
- autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo o immobile ad effettuare l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente;
- dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche) e che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011;
- copia dei titoli di proprietà, dei contratti di affitto e di comodato dovranno essere depositati nel fascicolo aziendale e resi disponibili per eventuali controlli. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato resi in forma verbale. Nei casi di affitto (contratto stipulato a norma e per gli effetti della L.R. 3 maggio 1982, n. 203) e/o comodato, sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda, la durata dei contratti, registrati nei modi di legge, deve essere di almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto;

- dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis, o di aver beneficiato di altri aiuti in de minimis specificandone l'importo e la data di concessione;
- dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici;
- dichiarazione di avere/non avere partecipato, con altra domanda di sostegno, per la stessa sottomisura ed iniziativa, al bando regionale;
- contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo del compenso professionale come previsto dall'art.9 della Legge 24.3.2012 n.27;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento;
- estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi;
- autocertificazione della destinazione urbanistica riguardante tutte le superfici oggetto di investimento, con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo;
- relazione tecnica sul progetto di sviluppo dell'impresa extra agricola, con descrizione analitica degli interventi di previsti;
- relazione tecnica analitica relativa a tutte le opere di progetto, con descrizione analitica degli interventi previsti;
- schema cartaceo piano di sviluppo aziendale, conforme al modello in allegato;
- planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli interventi previsti;
- elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari costruttivi debitamente quotati;
- computo metrico estimativo delle opere che si intendono realizzare, suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a prezzo, analisi prezzi, opere in economia, acquisizione di beni materiali, spese generali e riepilogo delle spese, costo complessivo dell'investimento;
- n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, ad esclusione di quelli compresi nei preventivi, conformi a quanto previsto nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014-2022 approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021 e s.m.i. I preventivi devono essere rilasciati da case produttrici o rivenditori autorizzati; La richiesta dei preventivi seguirà le procedure indicate nella nota AdG prot. n. 41694 del 08/09/2020 con la quale vengono definite le nuove procedure per la richiesta dei preventivi e l'utilizzo dell'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" per la compilazione della domanda di sostegno.
- documentazione fotografica ante intervento;
- dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
- elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione (es. innovazione impianti, sostenibilità ambientale, miglioramento energetico);
- scheda di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio, allegata alla domanda;
- dichiarazione che per opere oggetto della domanda di sostegno non sono state presentate altre domande;
- patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;

- check-list AGEA di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici, lavori e forniture (Autovalutazione PRE aggiudicazione gara) che viene allegata alla presente; nella fase successiva all'aggiudicazione della gara e comunque alla presentazione della prima domanda di pagamento utile, allegare alla stessa i quadri del modello di Autovalutazione POST aggiudicazione gara. (Ove pertinente).

Si precisa che per l'attribuzione del punteggio e delle priorità, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione. L'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione della stessa comporterà la mancata attribuzione del punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione necessaria per l'assegnazione del punteggio richiesto, lo stesso non verrà convalidato.

Documentazione essenziale per le Società/Cooperative

La seguente documentazione pertinente va presentata in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme, pena l'esclusione della domanda:

- atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione per le società e cooperative agricole;
- dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa attestante l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative di cui al DM 23/06/2004 (ove pertinente);
- dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa, attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare;
- elenco complessivo dei soci aggiornato con rispettivi dati anagrafici, sesso ed eventuale qualifica d'imprenditore agricolo professionale, a firma del rappresentante legale;
- delibera dell'organo competente della cooperativa/società o, dichiarazione sottoscritta da tutti i soci, che: approva l'iniziativa proposta, delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo, dichiara che per le stesse opere non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari.

Documentazione essenziale specifica

Per quanto concerne i documenti sotto riportati, qualora pertinenti al progetto, al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno essere allegate le rispettive copie delle richieste agli enti competenti, con gli estremi dell'avvenuta presentazione, per il rilascio dei pertinenti nulla osta, pareri e autorizzazioni:

- a. nulla osta dell'ente gestore delle aree protette (parchi o riserve);
- b. nulla osta della Soprintendenza beni culturali ed ambientali per il vincolo paesaggistico e/o archeologico;
- c. nulla osta dell'Amministrazione Forestale per le zone a vincolo idrogeologico;
- d. valutazione d'incidenza per interventi in zone sic/zps;
- e. documentazione che attesta l'avvio del procedimento in materia di edilizia, presso il comune di competenza, previsto dalla legge regionale n. 16 del 10/08/2016, per il rilascio del permesso di costruire, completa dei relativi disegni in alternativa, denuncia di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per le opere oggetto

d'investimento. Nei comuni dove è attivo il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) in alternativa copia della richiesta al SUAP.

- f. autodichiarazione del progettista e/o del Direttore dei lavori ai sensi del DPR 445/2000, contenente l'elenco della documentazione (indicando quella già ottenuta e quella da ottenere) necessaria per la cantierabilità dell'investimento proposto, sottoscritta anche dal beneficiario.

Nei comuni dove è attivo il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) in alternativa copia della richiesta al SUAP.

Tutta la documentazione di pertinenza di ciascun richiedente deve riportare una data antecedente o contemporanea alla data di rilascio informatico della domanda di sostegno ed essere sottoscritta, pena l'esclusione.

Ove non pertinente produrre, in allegato alla domanda, apposita dichiarazione di non pertinenza con motivazione.

Art. 16 -Procedimento amministrativo

Le procedure amministrative per la gestione delle domande di sostegno e l'erogazione dei contributi a valere sulla operazione 6.4c *“Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell'innovazione tecnologica”* sono riportate in dettaglio nelle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – Versione 2014-2022 - Novembre 2021, approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche e integrazioni.

Di seguito si riassumono gli aspetti principali.

Art. 17 -Ricevibilità

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della sottoscrizione della domanda nelle modalità previste nel bando;
- della presenza della documentazione richiesta;
- dei requisiti del beneficiario;
- della localizzazione dell'investimento.

Il soggetto incaricato della ricevibilità, dell'ammissibilità e della valutazione è costituito da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Etna.

Art. 18 -Ammissibilità e valutazione

In questa fase sarà garantito il controllo del rispetto dei criteri di valutazione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel presente bando ed in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nel presente Bando.

Considerata la peculiarità degli investimenti previsti dalla operazione, l'istruttoria dovrà comprendere una visita preventiva sul posto per tutte le domande ritenute ammissibili, al fine di verificare la rispondenza degli atti progettuali con lo stato dei luoghi.

Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di valutazione si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Art. 19 -Formulazione delle graduatorie

Il GAL formulerà una graduatoria provvisoria.

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con delibera dell'Organo decisionale del GAL, verranno affissi nella bacheca del GAL e pubblicati nel sito del GAL medesimo: www.galetna.it

La pubblicazione nel suddetto sito assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti partecipanti. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi sul sito del GAL, potranno richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Entro i successivi 15 giorni il GAL provvede all'eventuale riesame e dà comunicazione agli interessati dell'esito, procedendo, altresì, alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse ed escluse. La graduatoria definitiva delle domande escluse dovrà riportare anche le motivazioni di esclusione.

Gli elenchi definitivi, approvati con delibera dell'Organo decisionale del GAL, saranno pubblicati sul sito istituzionale del GAL.

L'inserimento negli elenchi definitivi non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all'istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista. La pubblicazione degli elenchi definitivi sul sito istituzionale del GAL assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze che non hanno raggiunto il punteggio minimo, per quelle escluse e per quelle non ricevibili.

Conclusa la procedura di istruttoria delle istanze, il GAL procederà all'emanazione e alla notifica del provvedimento di concessione che riporterà le informazioni individuate al punto 4.5 "Provvedimenti di concessione dell'aiuto" delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – Versione 2014-2022 - Novembre 2021, approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20 - Provvedimenti di concessione del sostegno

L'atto di concessione del sostegno, adottato dal GAL, sarà emesso a chiusura dell'istruttoria tecnico-amministrativa. Il suddetto provvedimento riporterà almeno le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;
- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto dall' Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni;
- riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante (presentazione, documentazione, procedimento istruttorio e concessione o diniego);
- riferimenti ai controlli che l'Amministrazione si riserva di svolgere durante le attività;
- obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato (anche se non necessariamente esclusivo).

L'atto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite notifica in mani proprie con attestazione di ricevimento o tramite PEC.

L'atto di concessione dell'aiuto deve riportare i riferimenti alle norme sugli aiuti di Stato dell'Unione applicabili, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni della stessa norma cui si riferisce l'aiuto in questione.

Art. 21 - Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato al massimo in 12 mesi per gli investimenti relativi a macchine e attrezzature e in 24 mesi per investimenti relativi a strutture, impianti e tipologie analoghe, fatte salve specifiche indicazioni previste nelle disposizioni attuative degli interventi o eventuali disposizioni impartite dall'Autorità di Gestione, per tenere conto delle peculiarità degli interventi previsti. Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo adottato dal GAL.

Art. 22 - Varianti

Con riferimento alle eventuali varianti in corso d'opera, verranno applicate le "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022" di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Tuttavia, nei casi di varianti tecnicamente giustificate, ma realizzate senza la preventiva approvazione del GAL “Etna”, la decadenza dell’aiuto verrà applicata alla sola opera in variante, che rimarrà a totale carico del beneficiario, sempre a condizione che non venga modificato il punteggio attribuito in graduatoria.

L'importo di tali varianti non può superare il 30% della spesa complessiva del progetto inizialmente approvato.

Esclusivamente, per quanto riguarda le opere funzionali a misura, visibili ma non preventivamente autorizzate, disposte dal direttore dei lavori ed eccedenti il 10% della spesa approvata per categoria d’intervento, la spesa ammissibile sarà ricondotta entro il limite del suddetto 10%.

Per quanto concerne le categorie d’intervento, da considerare per le varianti, le stesse sono così determinate:

- a) opere edili;
- b) attrezzature e macchinari;

In ogni caso, tutte le variazioni riscontrate nella fase di accertamento finale rispetto a quanto approvato preventivamente dal GAL “Etna”, dovranno essere adeguatamente motivate nella relazione tecnica consuntiva, dal direttore dei lavori.

Non costituiscono varianti le modifiche progettuali attuate, a seguito di prescrizioni degli Enti competenti nelle diverse materie interessate.

Art. 23 - Proroghe

La proroga è un provvedimento eccezionale, che non può essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi, che si riflettono, poi, in una dilatazione dei tempi di programmazione e attuazione del PAL. Non sono quindi previste proroghe, se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti all’art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. La concessione o meno della proroga richiesta è competenza dell’Organo di amministrazione del GAL.

Art. 24 - Domanda di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione, da parte del soggetto beneficiario, di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN, la cui copia cartacea viene inoltrata successivamente al GAL, entro i termini previsti dal presente bando. Le domande volte ad ottenere l’erogazione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Per quanto non specificato qui di seguito, si rimanda a quanto stabilito nelle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – Versione 2014-2022 Novembre 2021, approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche e integrazioni ed a quanto stabilito nell’atto di concessione dell’aiuto.

Art. 25 - Anticipo.

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fidejussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell’anticipo concesso.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Ove si debba recuperare integralmente l'anticipo, occorre recuperare anche tutti gli interessi della somma anticipata.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Art. 26 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione, da parte del beneficiario, di una "domanda di pagamento" rilasciata informaticamente sul portale SIAN, la cui stampa viene presentata entro 10 gg. al GAL "Etna", corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della documentazione tecnica a supporto;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e timbrate con la seguente dicitura di annullato: "PSR Sicilia 2014 – 2022, sottomisura 19.2/6.4 c, ambito tematico 1, Bando 2° Edizione GAL Etna, pubblicato il .../.../..., C.U.P.";
- Nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la seguente dicitura : PSR SICILIA 2014-2022, sottomisura 19.2/_____ ambito tematico _____, Bando GAL "_____" pubblicato il .../.../.../ C.U.P.....
- documentazione (bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.
- relazione descrittiva che contenga e dove inerente allegghi:
 - a) dichiarazione di inizio lavori;
 - b) descrizione sulle opere eseguite con eventuali variazioni o modifiche al progetto approvato;
 - c) dichiarazione del tecnico progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 L.R. 13/86 attestante la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzati e giustificativi di spesa;
 - d) dichiarazione del beneficiario che per gli stessi servizi/beni/ attività, non sono stati concessi contributi o mutui a tasso agevolato;
 - e) documentazione fotografica;
 - f) computo metrico e quadro economico delle opere eseguite;
 - g) documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (mandato di pagamento, ecc...) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità (secondo quanto previsto dal paragrafo 6.4 "Tracciabilità dei pagamenti" delle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – Versione 2014-2022 Novembre 2021, approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche e integrazioni";
 - h) quietanza liberatoria dei fornitori per ciascun titolo di spesa, redatta sotto forma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale si evinca la data e le modalità di pagamento, che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, che sui beni

non gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio, e che i fornitori non abbiano nulla a pretendere;

- i) documentazione relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di beni e servizi (verbale di aggiudicazione e lettera di accettazione incarico).

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può arrivare sino al 90% del contributo concesso.

La rendicontazione di tale acconto, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, può riguardare una percentuale di spesa inferiore all'anticipo stesso, ma la somma dell'anticipo concesso e dell'acconto rendicontato non può in ogni caso superare il 90% del contributo concesso.

In fase di saldo finale dovrà essere rendicontata tutta la spesa non compresa nella domanda di acconto (SAL); la fideiussione bancaria (o la polizza assicurativa o garanzia equivalente) verrà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata.

A titolo esemplificativo, se ad un beneficiario è stata erogata un'anticipazione pari al 50% del contributo concesso, lo stesso potrà presentare domanda di SAL in maniera tale che la spesa rendicontata in sede di SAL (ad esempio pari al 40% del contributo concesso) sommata all'anticipazione erogata non superi il 90% del contributo concesso. In ogni caso il beneficiario in sede di domanda di saldo dovrà rendicontare tutta la spesa non compresa nella domanda di SAL (e cioè, sempre in riferimento all'esempio precedente, una spesa corrispondente al 60% di contributo, pari alla somma del 50% di anticipazione + il 10% della parte restante a saldo) e conseguentemente la polizza fidejussoria potrà essere svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento deve essere effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese dichiarate in riferimento rispetto allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

Il GAL si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Art. 27 - Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

- relazione conclusiva del progetto con gli elaborati progettuali correlati (Stato Finale dei lavori);
- dichiarazione di fine lavori;
- descrizione sulle opere eseguite con eventuali variazioni o modifiche al progetto approvato;
- dichiarazione del tecnico progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 L.R. 13/86 attestante la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzati e giustificativi di spesa;
- dichiarazione del beneficiario che per gli stessi servizi/beni/attività, non sono stati concessi contributi o mutui a tasso agevolato;
- documentazione fotografica;
- computo metrico e quadro economico finale.
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,

- dell'imponibile in euro con la specificazione se le stesse sono state già rendicontate nello o negli stati di avanzamento lavori;
- le fatture quietanzate e timbrate con la seguente dicitura di annullo: "PSR Sicilia 2014 – 2022, sottomisura 19.2/6.4. c, ambito tematico 1, Bando 2° Edizione GAL ETNA, pubblicato il .../.../..., C.U.P.".
 - Nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la seguente dicitura : PSR SICILIA 2014-2022, sottomisura 19.2/_____ ambito tematico ___, Bando GAL "_____" pubblicato il .../.../.../ C.U.P.....
 - documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (mandato bancato, ecc...) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto previsto dal paragrafo 6.4 "Tracciabilità dei pagamenti" delle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – Versione 2014-2022 Novembre 2021, approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche e integrazioni";
 - quietanza liberatoria dei fornitori per ciascun titolo di spesa, redatta sotto forma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale si evinca la data e le modalità di pagamento, che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, che sui beni non gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio, e che i fornitori non abbiano nulla a pretendere;
 - certificato di regolare esecuzione dei lavori e/o della fornitura di beni e/o servizi.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività. Le relative fatture o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per esecuzione dei lavori; inderogabilmente i pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN e comunque entro la data di presentazione della stessa domanda, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Entro i 10 gg. successivi all'inoltro telematico, la domanda di pagamento, su supporto cartaceo, corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere inoltrata al GAL "Etna". Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale applicazione delle griglie delle sanzioni.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale su supporto cartaceo:

- a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

La verifica consiste nel controllo di tutta la documentazione in base alla quale sia possibile accertare che il beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate.

Devono essere presenti copia degli assegni, dei bonifici, estratti conto bancari o postali, per i quali devono essere riscontrate la corrispondenza a livello di importo, di soggetto che sostiene la spesa e di percettore del pagamento con le fatture (o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) presentate a rendicontazione.

Devono essere verificati anche i tempi di realizzazione dell'investimento e di effettuazione della spesa con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento ed ai termini indicati negli atti di concessione.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di sopralluoghi (100% - visita sul luogo dell'operazione) per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La verifica è eseguita confrontando:

- nel caso di macchinari o attrezzature, la corrispondenza di quanto ammesso a finanziamento con quanto effettivamente acquistato.
- in caso di strutture o impianti occorre accertare la corrispondenza delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche della struttura realizzata con il progetto approvato.

Per la visita in situ obbligatoria su il 100% delle domande di saldo deve essere redatto apposito verbale da cui si evincono le verifiche effettuate.

Art. 28 - Modalità di presentazione domanda di pagamento

Le procedure relative alla presentazione delle domande di pagamento saranno eseguite secondo quanto indicato nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022" di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni, emanate dall'Autorità di Gestione e consultabili nel sito: <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>.

Le relative domande di pagamento dovranno essere imputate informaticamente a: GAL "Etna".

Le domande di pagamento, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

La stampa definitiva di ciascuna domanda di pagamento rilasciata informaticamente sul portale SIAN e debitamente firmata dal legale rappresentante, deve essere presentata, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, al **GAL "Etna" – via Vittorio Emanuele n. 124/B – 95033 Biancavilla (CT)**, perentoriamente entro 10 gg. dall'inoltro telematico, con le seguenti modalità: spedizione/consegna a mano della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la dicitura *"PSR Sicilia 2014-2022 – Domanda di pagamento a valere sulla Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4c "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell'innovazione tecnologica" Ambito 1* e gli estremi del soggetto richiedente.

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata o corriere o presentate a mano. Nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento, o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande consegnate a mano o tramite corriere, potranno essere accettate entro le ore 13.00 del decimo giorno successivo all'inoltro telematico.

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca del contributo.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere ogni altra documentazione utile.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

Il GAL, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro *“Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014-2022 Sottomisura 19.2/6.4c”* trattenendo copia conforme all'originale.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere una sola volta ogni altra documentazione utile purché pertinente.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nei singoli bandi.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che il sostegno totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Art. 29 - Ricorsi

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento il soggetto richiedente ha la facoltà di presentare ricorso presso gli organi giurisdizionali competenti. Qualora il GAL accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le sanzioni penali previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

Le modalità di presentazione dei ricorsi sono riportati al punto **5.10 Ricorsi** delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022” di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30 - Controlli e sanzioni

Così come previsto dall'art. 60, par. 2 del Reg. (UE) n 809/2014, il GAL “Etna”, a seguito di delega formale da parte dell'Amministrazione, effettuerà i controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del Reg. (UE) n 809/2014 sulle domande di sostegno e di pagamento.

Il GAL “Etna” è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancato rispetto degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la concessione del sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostegno stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa dal beneficiario. Fatta salva l'applicazione dell'art.63 del Regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, sarà applicata per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n.497 del 17/01/2019 “Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle

riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato nel S.O. n.14 della GURI n 72 del 26.03.2019. Più in particolare si farà riferimento alle griglie di riduzione/esclusione predisposte dall'Amministrazione regionale per la corrispondente misura/ sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014-2020, salvo eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione ai nuovi impegni.

Sulle domande di pagamento presentate l'Amministrazione regionale effettuerà i “controlli in loco” ai sensi dell’artt.49-50-51 del Reg. (UE) n.809/2014, verificando che l’operazione sia stata attuata in conformità delle norme vigenti del PSR Sicilia 2014-2022 e garantendo che l’operazione può beneficiare del sostegno del FEASR. Tali controlli avranno ad oggetto i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno. Inoltre, verificheranno l’esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario e che la destinazione o la prevista destinazione dell’operazione corrisponda a quella dichiarata nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Ai sensi dell’art. 52 Reg. (UE) n.809/2014, per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e durante il periodo degli impegni, l’Amministrazione regionale, effettuerà i “controlli ex post” per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall’art. 71 del Reg. (UE) n 1303/2013 relativi al vincolo del periodo di non alienabilità e di destinazione d’uso o descritti dal Programma rurale”.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle “Disposizioni Attuative parte specifica” della Operazione 6.4c, approvate con D.D.G. n. 2636 del 13/09/2017, alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022” di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Il GAL è responsabile della conformità del presente bando ai contenuti della S.S.L.T.P. e alle disposizioni comunitarie che regolano la materia.

Il GAL si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Tutte le informazioni sono disponibili:

- sui siti: <https://www.psr Sicilia.it/psr-sicilia-2014-2020/> e www.galetna.it
- presso la sede legale e operativa del **GAL ETNA Società Consortile a r.l. sita in via Vittorio Emanuele 124/B – CAP 95033 Biancavilla (CT). Tel./fax +39 095 687567 – PEC: galetna@pec.impresecatania.it – email: info@galetna.it.**
- Il R.U.P. del presente Bando è il RAF del GAL ETNA – Dott.ssa Maria Iolanda Di Lunardo.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Reg. UE 2016/679 tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

Il GAL Etna, la Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative Comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Antonino Naso)

